



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE MORBO LUDENS APS

In data 21/12/2024 alle ore 17.30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dell'associazione MORBO LUDENS APS per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Proposta di modifica statutaria secondo le previsioni specifiche per il Terzo Settore per l'iscrizione al RUNTS;
2. Delibere conseguenti.

Alla presenza di n. 127 soci (il cui elenco può essere visionato presso la nostra sede), assume la presidenza a norma di statuto il presidente Sig. ANDREA GUSMEROLI il quale dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. LUCA DELLA NAVE. Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La modifica statutaria è necessaria per diventare ente del terzo settore e richiedere l'iscrizione al RUNTS di conseguenza con l'adeguamento dello statuto al dlgs 117/17.

Ciò premesso, il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative; al termine della lettura prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti. Dopo breve discussione, dove i vari articoli statutari vengono attentamente esaminati, l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante. Autorizza altresì il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

Alle ore 18.30, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

f.to il Presidente – ANDREA GUSMEROLI

f.to il Segretario verbalizzante – LUCA DELLA NAVE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

IL FUNZIONARIO
Maria Assunta Calarota

Num 362 Sene 3 del 25/11/2025
Esatte € 200,00 / Duecento euro/00

Statuto dell'Associazione MORBO LUDENS APS

[redatto in conformità del decreto del Direttore Generale del Terzo settore n. 34/1 dell'11 gennaio 2024]

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'Associazione denominata MORBO LUDENS APS a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, con sede legale in Morbegno prov. Sondrio, via Pretorio, n.17.
2. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS" sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "MORBO LUDENS APS".
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 – Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione

1. L'Associazione si propone come scopo generale di promuovere e diffondere la cultura del gioco intelligente, del gioco di società, del gioco da tavolo, del gioco di ruolo, del gioco di carte e di scacchiera, e di tutti i giochi connessi all'incontro diretto e personale dei giocatori coinvolti. Questa vasta tipologia di giochi verrà indicata con il termine di "giochi di società", da intendersi d'ora in avanti omnicomprensivo delle suddette categorie. L'Associazione si propone inoltre di promuovere e diffondere la cultura del gioco di società nei più vasti strati della società civile, come strumento di aggregazione ed educazione sociale e civile, e di avvicinamento di persone provenienti da esperienze e realtà normalmente poco in contatto tra di loro.

Le attività di interesse generale vengono svolte senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si rifanno agli articoli 5 e 21 del d.lgs. 117/2017 e alla circolare n°20/2018, nello specifico alla lettera i) che definisce: "l'associazione ha come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”.

Nello specifico, l'Associazione si impegna a creare un luogo di incontro a Morbegno dove le persone possano trovarsi per sperimentare giochi di società diversi.

L'Associazione pertanto persegue i seguenti fini:

- a) mettere in contatto tra loro persone di cultura, estrazione, provenienza, nazionalità, età e convinzioni diverse superando tramite il veicolo dell'attività ludica, le differenze, i pregiudizi e quant'altro si ponga di ostacolo alla libera e completa comunicazione, stimolando tramite l'attrattiva del gioco, il confronto pacifico e la conoscenza delle reciproche esperienze di vita tra le persone;
- b) favorire la maturazione sociale e culturale dei giocatori attraverso l'interazione diretta all'interno dei “giochi”, nella loro essenza di sistemi di regole riconosciute e accettate da tutti;
- c) creare una rete sociale di giocatori per favorire la formazione di gruppi autonomi di gioco e lo scambio o il prestito gratuito dei materiali necessari allo svolgimento dei giochi;
- d) realizzare iniziative che siano occasione di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- e) stimolare la creatività e l'inventiva e agevolare la produzione ludica, letteraria, grafica e artistica in genere a riguardo del gioco di società con iniziative apposite per favorirne la diffusione e la fruibilità;
- f) favorire l'accesso ai giochi di quanti, perché svantaggiati, con insufficienti risorse economiche o portatori di handicap, abbiano difficoltà a dar corso alla loro passione per il gioco di società.

Le attività potranno essere:

- organizzare attività formative per stimolare l'interesse per i giochi di società;
- organizzare tornei a scopo sociale e ludico per coinvolgere quante più persone nell'associazione, organizzare attività di svago, convegni, viaggi, spettacoli, con promozione di manifestazioni, al fine della valorizzazione delle tradizioni locali;
- organizzare eventi dimostrativi a scopo informativo sui giochi di società esistenti nel mondo;
- creare nuove attività a scopo ludico, promuoverle facendole conoscere agli associati e alla società;
- favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale nell'età evolutiva, tramite l'organizzazione di giornate di gioco dedicate a bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria o secondaria.
- facilitare la diffusione dei giochi attraverso sessioni introduttive di spiegazione delle regole, forum di discussione e partite dimostrative;
- acquistare e rendere disponibile ai Soci una collezione di giochi di società;

- favorire l'invenzione di nuovi giochi attraverso contatti e convegni con editori del settore, autori, produttori e distributori;
- organizzare incontri, convegni, seminari, tornei, corsi e manifestazioni, anche internazionali, che abbiano a tema la fruizione, la creazione o la produzione del gioco di società;
- approfondire la tematica, le meccaniche e la storia dei giochi di società, nonché gli aspetti sociali e psicologici collegati alla loro fruizione, attraverso studi, dibattiti e convegni;
- preparare e diffondere materiale informativo e giornali, periodici o libri, a stampa o telematici, che illustrino le attività dell'Associazione o i risultati degli studi svolti, nonché collaborare con i mezzi mediatici agli stessi fini;
- favorire la comunicazione tra i Soci attraverso reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum, e reti web 2.0, Facebook e altri social;
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento degli scopi sociali;

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

2. Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee degli associati, potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo.
3. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS.

Per quanto riguarda le attività sopracitate, l'organo di amministrazione ha l'obbligo di documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.Lgs. n.117 del 2017.

Articolo 3 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla

normativa vigente.

3. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 4 – Risorse

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
2. Le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Articolo 5 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS (ovvero sette persone fisiche). Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
2. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
3. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione dei soci

1. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7 – Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli associati hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale. Ogni associato ha diritto a un voto come da articolo 24 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 8 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:
 - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
 - osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.
2. Sulla espulsione dei soci decide a maggioranza il Consiglio Direttivo.
3. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.

Articolo 10 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
 - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve tra gli associati.

Articolo 11 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
 - quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali;
 - raccolte fondi;
 - pubblicità e sponsorizzazioni;
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.
3. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 bis o 2435 ter del codice civile.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (laddove eletto);
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3. Gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
4. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 14 – Assemblea dei Soci

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
1. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima oppure con le seguenti modalità da realizzarsi contestualmente e con preavviso almeno di otto giorni rispetto alla data fissata:
 - pubblicazione dell'avviso di convocazione nella sede e sull'eventuale sito internet;
 - convocazione personale utilizzando alternativamente: posta ordinaria, spedita al domicilio risultante dal libro soci; posta elettronica, inviata all'indirizzo risultante dal libro soci;
 - telefax o telegramma, inviato al numero risultante dal libro soci; sms, inviato al numero risultante dal libro soci;
 - qualsiasi altro mezzo idoneo messo a disposizione dalla tecnologia per inviare tali tipi di comunicazioni (ad esempio whatsapp).
2. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta

dei voti dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto. L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione, sarà ritenuta regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei soci. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 15 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.
3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
4. Ciascun associato può rappresentare con relativa delega al massimo altri tre soci.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico dell'anno successivo;
 - approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - elegge l'Organo di Controllo;
 - elegge il Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria dei Soci:
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 consiglieri eletti fra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
5. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Articolo 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- e) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- f) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- g) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- h) deliberare sull'espulsione nei confronti dei soci;
- i) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle

linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

- j) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- l) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- m) stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
- n) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 20 – Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 21 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione.
4. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate, con apposita delibera, da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 Organo di controllo

1. Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.
3. L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Articolo 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice civile.

f.to

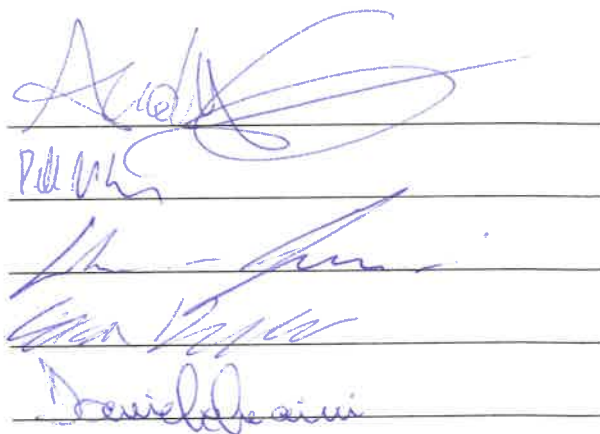
ANDREA GUSMEROLI

LUCA DELLA NAVE

CARLO MARIA MAGONI

ELISA BENAGLIO

DANIELE QUAINI



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The signatures are: 1. A large, stylized signature starting with 'A'. 2. A signature starting with 'P'. 3. A signature starting with 'M'. 4. A signature starting with 'E'. 5. A signature starting with 'D'.